



COMUNE DI SORANO

Provincia di Grosseto

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE

DEL TRIBUTO COMUNALE

SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

“TARES”

**Approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. __ del _____**

INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 - Oggetto del Regolamento
- Art.2 - Componenti del Tributo
- Art.3 - Disciplina del servizio di gestione dei rifiuti
- Art.4 - Rifiuti assimilati agli urbani
- Art.5 - Soggetto attivo
- Art.6 - Soggetti passivi
- Art.7 - Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art.8 - Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo
- Art.9 - Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art.10 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art.11 - Determinazione della base imponibile

TITOLO II – TARIFFE

- Art.12- Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
- Art.13 - Articolazione della tariffa
- Art.14 - Periodi di applicazione del tributo
- Art.15 - Tariffa per le utenze domestiche
- Art.16 - Occupanti delle utenze domestiche
- Art.17 - Tariffa per le utenze non domestiche
- Art.18 - Classificazione delle utenze non domestiche
- Art.19 - Tributo giornaliero

TITOLO III - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Art.20 - Riduzioni per le utenze domestiche
- Art.21 - Riduzioni per le utenze non domestiche
- Art.22 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

TITOLO IV – COMPONENTE SERVIZI INDIVISIBILI

- Art.23 - Maggiorazione per i servizi indivisibili

TITOLO V - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

- Art.24 - Obbligo di dichiarazione
- Art.25 - Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art.26 - Funzionario Responsabile
- Art.27 - Verifiche ed accertamenti
- Art.28 - Istituti deflativi del contenzioso
- Art.29 - Sanzioni
- Art.30 - Riscossione
- Art.31 - Rimborsi e compensazioni
- Art.32 - Trattamento dei dati personali

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art.33 - Disposizioni transitorie e finali
- Art.34 - Clausola di adeguamento e norma di rinvio

ALLEGATO A

ALLEGATO B

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel Comune di Sorano, in attuazione dell'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss. mm. ii.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Componenti del Tributo

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - a. *componente rifiuti*, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani;
 - b. *componente servizi*, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 e dal successivo art. 25 del presente regolamento.

Art. 3 - Disciplina del servizio di gestione dei rifiuti

1. Per quanto concerne la definizione di rifiuto, la relativa classificazione e la disciplina del servizio dei rifiuti urbani e assimilati, si rinvia al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 4 - Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti prodotti nell'ambito delle aree utilizzate per uffici, corridoi, servizi, mense, spacci, bar, locali al servizio dei lavoratori, locali di vendita o comunque

aperti al pubblico. Tali superfici, di conseguenza, sono in ogni caso soggette al tributo ma non vengono conteggiate nel calcolo della superficie ai fini del comma 1.

Art. 5 - Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili.

Art. 6 - Soggetti passivi

1. Per l'individuazione dei soggetti passivi del tributo si rinvia a quanto disposto dall'art. 14 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito in L. 214/2011 e ss. mm. ii.

Art. 7 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

a) *locali*: qualsiasi struttura stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusa o chiudibile da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la sua destinazione o il suo uso, anche se non conforme alle disposizioni urbanistico - edilizie;

b) *aree scoperte*: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) *utenze domestiche*: le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;

d) *utenze non domestiche*: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di

rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Le unità immobiliari iscritte in una delle categorie catastali non abitative, riconducibili ad utenze domestiche, si presumono utilizzate e quindi soggette al tributo anche se sprovviste dei servizi pubblici a rete.

4. Nei casi di aree scoperte produttive di rifiuti, utilizzate congiuntamente da più utenti e per i quali non sia possibile attribuire ai singoli interessati la corretta metratura, si procederà attribuendo la stessa in proporzione alla superficie interna del totale dei locali di ognuno.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 8 - Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo, a titolo esemplificativo, i locali e le aree scoperte di seguito elencati:

- a. locali ed aree scoperte che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, quali ad esempio:
 - a.1. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - a.2. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - a.3. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, vani di allocazione dei compressori e degli impianti di aspirazione, cabine elettriche, celle frigorifere (senza accesso al pubblico), locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili ove non si abbia di regola presenza umana;
 - a.4. solai e sottotetti non collegati da scale fisse, da ascensori o montacarichi;
 - a.5. forni per la panificazione, forni per la verniciatura di autoveicoli, cabine di verniciatura in genere;
 - a.6. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia che comportano l'intera inabitabilità, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori;
 - a.7. i locali inagibili o inabitabili purché sia stata rilasciata apposita certificazione dalle pubbliche autorità competenti;

- a.8. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- a.9. superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri;
- a.10. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- a.11. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- a.12. aree adibite a parcheggio gratuito della clientela;
- a.13. i locali esclusivamente adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto pubblico riconosciuto dallo Stato italiano e locali annessi destinati allo svolgimento del culto stesso, escluso, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto, i locali destinati ad attività commerciali, ricettive o ricreative;
- a.14. le superfici adibite all'allevamento di animali;
- a.15. le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature;
- a.16. i locali ad uso agricolo adibiti esclusivamente alla conservazione di materie prime e custodia attrezzi. Rimangono soggetti invece a tariffa le abitazioni, gli agriturismi, i magazzini ad uso promiscuo e tutti quei locali in cui avviene la lavorazione, trasformazione, conservazione, stoccaggio e vendita dei prodotti agroalimentari e le aziende agriturismo - venatorie;
- a.17. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione o ad altri usi ove si producono rifiuti sanitari o radioattivi ed i reparti e le sale di degenza che ospitano malati affetti da malattie infettive.

- b. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali, a titolo di esempio, i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse, gli orti, i cortili, i giardini e i parchi;
- c. le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle attività economiche, ad eccezione delle aree scoperte operative;
- d. le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

2. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

4. Locali che siano adibiti esclusivamente a legnaia, restano soggetti al tributo tutti i locali adibiti ad uso promiscuo.

Art. 9 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Art. 10 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 4, comma 1.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Attività	%
Autocarrozzerie, Officine per riparazione auto, moto, elettrauto, gommisti	50%
Distributori di carburante (in relazione alla sola area sotto la pensilina)	25%
Attività artigianali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non (fabbri, falegnamerie, carpenterie e simili)	50%
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	40%
Officine metalmeccaniche	40%
Laboratori di analisi, radiologici, fotografici, ambulatori dentistici, odontotecnici, veterinari	25%
Tipografie, stamperie, serigrafie, eliografie, incisioni, vetrerie, ceramiche	40%
Acconciatori, estetiste e simili	10%
Macellai	20%
Laboratori lavorazione carni senza vendita	40%

Idraulici, elettricisti	10%
Autotrasportatori	25%
Imprese edili e imbianchini	10%
Cantine vinicole, vitivinicole ed aziende di trasformazione agroalimentare	60%

In caso di attività diverse da quelle sopra riportate per le quali vi sia ugualmente produzione promiscua di rifiuti urbani e rifiuti speciali, la percentuale di determinazione della superficie imponibile è individuata secondo criteri di analogia.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER e con l'indicazione se avviati al recupero o allo smaltimento.
- b. comunicare annualmente entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno nell'ambito dei locali, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate mediante presentazione dei formulari o del MUD dell'ultimo anno. Non saranno comunque presi in considerazione altri documenti.

Art. 11 - Determinazione della base imponibile

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. In sede di prima applicazione del tributo per le utenze già iscritte a ruolo, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabili al tributo è costituita dalle superfici già dichiarate o accertate ai fini TARSU. Per le nuove utenze la superficie è costituita da quella calpestable.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.
4. La superficie calpestabile di cui ai commi 1 e 3 è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali e delle aree è desunta dalla planimetria catastale o analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico iscritto all'albo professionale) ovvero da misurazione diretta.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
6. Le altre aree scoperte operative, ai fini del calcolo del tributo, sono calcolate al 50% della superficie effettiva.
7. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore.

TITOLO II – TARIFFE

Art. 12 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. È riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a. per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivo;
 - b. per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivo.

Art. 13 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è determinata ed articolata in base a quanto disposto dall'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss. mm. ii. e dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ai quali si rinvia per ogni aspetto non trattato dal presente regolamento.
2. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 14 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. La cessazione dell'occupazione e ogni variazione che comporti un minore ammontare della tassa dovuta, se non comunicate nei termini di cui all'art. 27, valgono dal giorno di presentazione della comunicazione, tranne che l'utente non provi, con idonea documentazione, che gli eventi si sono verificati in precedenza, salvo quanto previsto dagli articoli 16, 20 e 21 del presente regolamento.
4. Le variazioni che incidono sull'ammontare della tassa dovuta saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 15 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 16 - Occupanti delle utenze domestiche

1. Per le abitazioni condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti si presume pari a quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa. Tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di adeguata documentazione, con decorrenza dal giorno successivo a quello di presentazione della denuncia.

2. Per le abitazioni condotte da soggetti non residenti nel Comune, per le abitazioni tenute a disposizione da soggetti residenti, per le abitazioni dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per le abitazioni a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche non occupate o occupate da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, si procede in base al metodo proporzionale sulla superficie.

3. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, utilizzati quali pertinenze di un'abitazione secondo il criterio civilistico del termine, si considerano utenze domestiche condotte dallo stesso numero di occupanti dell'abitazione, con esclusione della parte variabile della tariffa già assolta con il pagamento dell'unità abitativa.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante se detenute da persona fisica non residente priva nel comune di utenze abitative. Tali soggetti sono tenuti al pagamento della parte variabile della tariffa per almeno un locale detenuto nel territorio comunale. Si considerano, invece, utenze non domestiche se detenute da persona giuridica.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti appartenenti a nuclei familiari già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Le modifiche del numero di occupanti decorrono dalla data di effettiva variazione. In assenza di idonea documentazione attestante una diversa decorrenza, quest'ultima coincide:

- a. per i soggetti residenti, con la data di variazione anagrafica;

- b. per i soggetti non residenti che presentino la dichiarazione di variazione entro i termini di cui all'art. 27, con la data dichiarata dal contribuente;
- c. per i soggetti non residenti che presentino la dichiarazione di variazione oltre i termini di cui all'art. 27, con la data di presentazione al protocollo dell'Ente della dichiarazione di variazione.

7. In fase di predisposizione degli avvisi di pagamento, l'Ufficio Tributi utilizza il numero di occupanti delle utenze domestiche risultante alla data di inizio dell'elaborazione, salvo conguaglio in caso di variazioni intervenute o comunicate successivamente a tale data.

Art. 17 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa e la quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche sono determinate applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui ai punti 4.3 e 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal D.P.R. 158/1999 sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e, quindi, della connessa potenzialità di produzione di rifiuti.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 18 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B, definite in base al D.P.R. 158/1999. Ai fini dell'applicazione della tariffa i locali e/o le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati secondo le categorie di cui all'allegato B sulla base dell'attività risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA, dall'atto di autorizzazione o di inizio attività, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
2. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal D.P.R. 158/1999 sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e, quindi, della connessa potenzialità di produzione di rifiuti.
3. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, espressamente dichiarata o accertata d'ufficio.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 19 - Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo, sia con riferimento alla parte fissa che alla parte variabile, aumentandola sino al 100%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

4. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 29.

TITOLO III - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 20 - Riduzioni per le utenze domestiche

Al contribuente nella cui famiglia anagrafica sono presenti componenti che raggiungono la maggiore età nell'anno solare di competenza del tributo, si applica una riduzione di € 25,00 per ciascuno di essi.

1. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 21 - Riduzioni per le utenze non domestiche

1. Alla parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche è applicata una riduzione del tributo, a condizione che il produttore dimostri di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno, determinata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell'attività per il coefficiente kd (produzione

potenziale) della classe corrispondente, applicato per l'anno di competenza alla categoria di appartenenza. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 20% della quota variabile del tributo.

3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato presentando entro il mese di febbraio dell'anno successivo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. A tale dichiarazione l'interessato dovrà altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. È facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

4. Per la definizione di «recupero» si rinvia a quanto disposto dall'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche o integrazioni.

Art. 22 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è ridotto del 60% , sia nella parte fissa che in quella variabile, per le utenze il cui punto di accesso alla pubblica via sia posto a distanza superiore a 1000 metri dal centro di raccolta più vicino.

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica sia alle utenze domestiche e che alle utenze non domestiche.

3. Il tributo è ridotto nella misura dell'80% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione di danno o pericolo alle persone o all'ambiente riconosciuta dall'autorità sanitaria.

TITOLO IV – COMPONENTE SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 23 - Maggiorazione per i servizi indivisibili

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica la maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni di cui all'art. 14, comma 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche e/o integrazioni.

2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.

TITOLO V - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 24 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a. l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza
- b. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. I soggetti residenti intestatari di utenze domestiche non sono tenuti a dichiarare le variazioni del numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione. Resta inteso, come specificato dall'art. 16, che devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, in quanto non rilevabili d'ufficio.

3. La dichiarazione deve essere sottoscritta:

- a. per le utenze domestiche: da uno dei soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte, purché maggiorenne, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse;
- b. per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge o da suo delegato; in tal caso dovrà essere allegata alla dichiarazione idonea documentazione attestante la delega;
- c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

4. La mancata sottoscrizione della dichiarazione comporta la nullità della medesima.

5. Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della TARSU, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti necessari per l'applicazione del tributo, sia ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente e sia, ove quest'ultime non siano sufficienti, ad apposite richieste presentate dagli utenti".

Art. 25 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento rilevante, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati che incidano sull'ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma.
3. La dichiarazione relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a. i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale)
 - b. il nominativo degli altri soggetti occupanti l'utenza, se diversi dai componenti il nucleo familiare residente nel Comune;
 - c. l'ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistente, il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d. la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - g. le generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo e codice fiscale, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore.
4. La dichiarazione relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, iscrizione C.C.I.A.A., sede legale);
 - b. i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) del soggetto dichiarante (legale rappresentante o altro);
 - c. l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso ed i relativi dati catastali dei locali e delle aree;
 - d. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - f. l'indirizzo P.E.C.;
 - g. le generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo e codice fiscale, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore.
5. L'Ente organizza sistemi di dichiarazione che ne consentano la presentazione con la massima semplicità, efficienza e speditezza, pertanto anche a mezzo di sistemi telematici.
6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

7. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, i familiari o gli eredi dovranno provvedere alla presentazione della denuncia di variazione entro il termine di cui al comma 1. In caso di omissione della denuncia l'Ufficio Tributi provvederà a volturare d'ufficio l'utenza ad uno dei componenti maggiorenni del nucleo familiare, se presente. In assenza di altri componenti maggiorenni del nucleo familiare l'utenza sarà volturata ad uno degli eredi, previa ricezione dall'Agenzia delle Entrate della denuncia di successione.

8. Nessuna delle eventuali altre dichiarazioni o documentazioni prodotte al Comune per finalità diverse può sostituire la denuncia dovuta per la TARES.

Art. 26 - Funzionario Responsabile

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 27 - Verifiche ed accertamenti

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Comune può:
 - a. inviare questionari al contribuente tramite raccomandata A/R da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere a uffici pubblici o a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei contribuenti;
 - c. disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 7 giorni;
 - d. utilizzare le banche dati messe a disposizione da altre Pubbliche Amministrazioni che ritenga utili allo scopo.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
3. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a prestare la massima collaborazione all'Ufficio Tributi, fornendo tutti i dati in loro possesso che il Funzionario Responsabile ritenga utili allo scopo.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, sottoscritto dal Funzionario Responsabile del tributo, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni e delle spese.

5. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive a quella nel quale l'avviso è divenuto tale.

6. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 28 - Istituti deflativi del contenzioso

1. L'istituto dell'accertamento con adesione e gli altri strumenti deflativi del contenzioso, come disciplinati nel Regolamento Entrate Tributarie, per l'accertamento con adesione e autotutela amministrativa vigente, si applicano anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 29 - Sanzioni

1. In caso di omessa o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 29, comma 1 entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applicano i commi 39, 40, 41, 42 e 43 dell'art. 14, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modifiche e/o integrazioni.

2. L'omissione anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, integra la fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione.

3. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 30 - Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento

che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale.

2. L'ammontare complessivo dovuto è suddiviso in più rate con un minimo di due fino ad un massimo di quattro. Il numero e la scadenza delle rate sono determinati annualmente con provvedimento del Funzionario Responsabile. Il contribuente ha comunque la facoltà di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza stabilita con predetto provvedimento.

3. Il tributo comunale è versato al Comune con la forma di riscossione prescelta dall'Ente e indicata nel provvedimento di cui al comma precedente, se non diversamente disciplinato dalla normativa vigente.

4. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nella determinazione del tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo ovvero a conguaglio con l'ultima rata dell'anno.

6. In caso di mancato pagamento di una o più rate dell'invito di pagamento di cui al comma 1, è notificato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento un avviso di liquidazione contenente l'addebito della tassa dovuta, maggiorata delle spese di spedizione. Il pagamento dell'avviso di liquidazione deve avvenire entro 60 giorni dalla data di notifica.

7. In caso di mancato o insufficiente pagamento dell'avviso di liquidazione di cui al comma precedente entro i termini prescritti, si procede alla notifica di avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento ai sensi del comma 161, art. 1, della L. 296/2006.

8. In tutti i casi di mancato o insufficiente pagamento di un avviso di accertamento entro i termini prescritti, sono avviate le procedure di riscossione coattiva previste dalla normativa vigente, che comporteranno aggravio di costi e spese di procedura a carico del contribuente.

Art. 31 - Rimborsi e compensazioni

1. Ai sensi del comma 164, dell'art. 1, della L. 296/2006, il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

2. Salvo quanto previsto dal comma 5 del precedente articolo 30, il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi, con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento o con qualsiasi altra somma dovuta dal contribuente al Comune di Sorano.

3.

Art. 32 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del presente Tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 33 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.
2. A far data dalla entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, è soppressa l'applicazione della TARSU, nonché dell'addizionale comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. Ai fini della prima applicazione del tributo, si utilizzeranno i dati dichiarati o accertati ai fini della TARSU, opportunamente integrati con gli elementi necessari per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 34 - Clausola di adeguamento e norma di rinvio

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 6/12/2011, n° 201, come sopra convertito e modificato, nel DPR 27/04/1999, n° 158 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

ALLEGATO "A"

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pancali;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;

- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO "B"

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Campeggi, distributori carburanti
3. Stabilimenti balneari
4. Esposizioni, autosaloni
5. Alberghi con ristorante
6. Alberghi senza ristorante
7. Case di cura e riposo
8. Uffici, agenzie, studi professionali
9. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club